



Regione Sicilia
COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

n. 28
del 26/07/2023

OGGETTO
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di Luglio alle ore 17:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
TOSETTO MARIO	Presidente	X	
CALANDRA DARIO	Vice Presidente	X	
GIUNTA PAOLA	Consigliere Anziano	X	
BANNO' SALVATORE	Consigliere	X	
TOSETTO AMBRA	Consigliere	X	
MURATORE CONCETTA	Consigliere	X	
BANNO' LAURA GIUSEPPINA	Consigliere	X	
LA PORTA ANGELO	Consigliere	X	
BERTINI GIUSEPPE	Consigliere	X	
BANNO' SEBASTIANA	Consigliere	X	
DI PASQUA ANGELO	Consigliere		X
PORTO ANTONINO ROSARIO	Consigliere	X	

Assegnati numero 11. Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.

Presenti n. 11 assenti n. 1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede **L'AVV. TOSETTO MARIO**, nella sua qualità di **Presidente**

Partecipa il **Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO**

La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

Si dà atto che alle ore 17,43 esce dall'aula la Consigliera Bannò Salvatore. (Consiglieri presenti n. 10).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con

decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *"metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2"*;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Datto atto che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Assoro è presente e operante la società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.R.R. Enna Provincia ATO 6, costituita ai sensi della Legge regionale n.9/2010, la quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.443/2019 e dalla successiva n. 363/2021;

- in base al combinato disposto dell'art. 3-bis del Decreto Legge n.138/2011, degli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2013, della delibera ARERA n. 443/2019 e dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, la competenza alla validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è rimessa alla predetta S.R.R, mentre le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio comunale, stante la specialità della norma tributaria che individua il soggetto competente alla adozione della deliberazione tariffaria nel Consiglio comunale;

- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- con delibera di Consiglio comunale n.43 del 20/07/2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI.;

Visto l'art. 1, comma 775, della legge 197/2022 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;

Richiamato:

- il comma 683 dell' articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

- l'art.13, comma 15 ter del D.L. 30 aprile 2019 n.34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 il quale dispone che : le rati scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2021) mentre le rati scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2022, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

Visto il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Vista la delibera di C.C. n. 52 del 29.06.2022 con la quale è stato preso atto e validato il Piano Economico e Finanziario periodo regolatorio 2022 – 2025;

Richiamato, altresì, l'art. 8 della deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, che prevede ai punti 8.5 e 8.6:

- "8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano gli organismi competenti i cui ai commi 7.1 e 7.2 con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2;

- 8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio";

Dato atto:

- che con nota prot. n. 2629 del 12.03.2023 è stato richiesto al responsabile del settore tecnico di comunicare alla S.R.R la sussistenza di presupposti per procedere alla revisione infra periodo, prevista dall'art. 8 della deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF;

- che ad oggi nessuna revisione infra periodo è stata trasmessa all'ufficio tributi e quindi resta confermato il piano finanziario di cui alla delibera di C.C. n 52 del 29/06/2022 di presa atto e validazione del Piano Economico e Finanziario periodo regolatorio 2022 - 2025;

Tenuto Conto che:

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

Dato Atto che l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2023, secondo le risultanze del PEF c.a., ammonta ad € 633.756,00 con un'incidenza della parte fissa per un ammontare di € 99.857,00, per la parte variabile pari ad € 533.899,00, e che lo stesso troverà copertura con i proventi della tassa previsti per il medesimo anno;

Ritenuto di imputare, alle utenze domestiche il 91,97% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 8,03% del medesimo costo, nella considerazione di garantire un'equa distribuzione del costo del servizio tra le diverse categorie di utenze;

Rilevato che il comma 682 dell'art. 1 della Legge sopra indicata, dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune, con riferimento alla disciplina per l'applicazione della TARI,

determina:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di abbattimento rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Dato Atto che il piano economico finanziario dell'ammontare complessivo di € 633.756,00 assegna alla Parte Fissa il 15% dei costi complessivi e il restante 85% alla Parte Variabile.

Considerato che sulla base del Piano Finanziario e delle risultanze delle banche dati dei contribuenti, è stata elaborata l'allegata proposta di adozione della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche che garantisce la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023, in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 654, della legge n.147/2013;

Ritenuto di utilizzare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 con facoltà di variazione di taluni coefficiente per rendere il sistema tariffario adottato coerente alla realtà socio - economica del territorio;

Visti:

- l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;
 - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 - l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
 - il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Enna sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- Visto sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica - contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Ciò premesso:

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento posto all'o.g.d. e subito dopo, autorizza i Consiglieri ad intervenire:

Il Sindaco relaziona la proposta e specifica che la TARI deve coprire per intero il servizio. Fa un cenno sul sistema pregresso fino ad arrivare alla regolamentazione della tassa da parte della ARERA. Specifica gli elementi che costituiscono la TARI quali voci di costo e fa degli esempi. Sottolinea che oggi si potrebbe rivedere il piano economico finanziario in senso favorevole per gli utenti. Specifica che la raccolta differenziata ha raggiunto l'80%. Si auspica che nel prossimo anno si possano avvantaggiare le fasce più deboli.

Porto Antonino (Gruppo Minoranza) condivide solo due cose della relazione del Sindaco. Ritiene che la legge sui rifiuti e sull'acqua è una legge canaglia, perché si tratta di servizi pagati a caro prezzo.

Alle ore 18,00 rientra in aula il Consigliere Bannò Salvatore. (Consiglieri presenti n. 11).

Porto prosegue il suo intervento affermando che occorre ottimizzare il sistema dei rifiuti rendendolo più economico per i cittadini. Chiede chiarimenti sull'aumento della TARI di 22.000,00 euro e se nel futuro ci saranno altri aumenti.

Il Sindaco precisa che il costo che si sta approvando si riferisce all'anno precedente e comprende il costo del personale e del carburante, e che l'aumento prevalente e anche incrementato dal costo di servizio.

Bertini Giuseppe (Gruppo Minoranza) chiede che il Sindaco chiarisca se nel prossimo anno pagheremo meno come TARI.

Muratore Concetta (Capogruppo Maggioranza) precisa che l'aumento della TARI non è di 22.000,00 euro ma di 19.000,00 euro. Specifica che il piano economico finanziario non si può modificare, e pertanto, non si può fare niente per abbassarla nel corso dell'anno. Dichiaro che il gruppo di maggioranza vota favorevolmente la proposta.

A questo punto non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio mette ai voti la superiore proposta:

Consiglieri presenti n. 11, votanti n. 08, astenuti n. 03 (Porto A., Bertini G. e Bannò Sebastina) voti favorevoli n. 08 espressi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Di approvare la relazione Tari anno 2023, allegata alla presente;
- Di approvare, come riportato negli allegati prospetti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta in via previsionale coerente con il Piano Finanziario di cui alla delibera di C.C. n 52 del 29/06/2022 avente ad oggetto " *Presa atto e validazione del Piano Economico e Finanziario periodo regolatorio 2022 – 2025*";
- Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- Di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità

tecnica;
*
MUSTICA ROSALIA

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

*
MUSTICA ROSALIA

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Il Presidente

Il Consigliere anziano

Dott. ENSABELLA FILIPPO

AVV. TOSETTO MARIO

PROF.SSA GIUNTA PAOLA

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- viene stata affissa all'albo pretorio on line il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art 11, comma 1);

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li